



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 69/2021

Applicazione del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 (GU n.103 del 30-04-2021), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” .

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che :

- con Decreto Segretariale n. 65/2020 del 14 maggio 2020, questo Ente, in applicazione della normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 all'epoca vigente, ha disciplinato lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale dipendente di questa Autorità;
- il Decreto Segretariale n. 137 del 14 settembre 2020 ha parzialmente revocato il suddetto DS n. 65/2020, in applicazione della successiva normativa in materia e in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 263, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- con Decreto Segretariale n. 162/2020 del 9 novembre 2020 recante oggetto: *“Organizzazione del lavoro presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, del Decreto del Ministro per Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.”*, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ha disciplinato lo svolgimento del lavoro agile del personale dipendente, in applicazione della normativa all'epoca vigente, e nello specifico:
 - all'art. 1 ha stabilito: *“1. Il lavoro agile costituisce una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 3. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali*

specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. 4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

- all'art. 2 ha stabilito: “1. Ciascun dirigente, autonomamente e limitatamente alla propria competenza, tenuto conto dei provvedimenti già adottati in applicazione dei provvedimenti di cui in premessa:

a) organizza i propri uffici assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, assicurando in ogni caso le percentuali più elevate possibili, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;

c) adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attività di lavoro in presenza;

d) favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;

e) tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di

residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

- all'art. 3 ha stabilito: *“Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, questa amministrazione, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, garantisce la massima flessibilità oraria in entrata e in uscita”*.
- all'art. 4 ha stabilito: *“Si confermano le attività lavorative indifferibili da rendere in presenza, come individuate dal Decreto Segretariale n. 65/2020 del 14 maggio 2020 e dal Decreto Segretariale n. 137 del 14 settembre 2020 e contestualmente si revoca quant'altro previsto con gli stessi Decreti Segretariali in quanto da ritenersi superato dalla successiva normativa in materia.*
- il Decreto Segretariale n.19 del 04.02.2021 ha posticipato al 30 aprile 2021 il termine di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Segretariale n. 162 del 9 novembre 2020, in applicazione del Decreto Ministeriale 20 gennaio 2021.

Rilevato che:

- in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 il legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente in materia;
- con Decreto Legge 13 marzo 2021 , n. 30, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”*(G.U. n. 62 del 13.03.2021), all'art. 1 sono state previste ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'Ordinanza sottoscritta dal Ministro della salute in data 12 marzo 2021 e pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.62 del 13-03-2021, recante oggetto *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”*, ha previsto:
 - all'art. 1, l'applicazione alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto, per un periodo di quindici giorni, delle misure di cui al Capo V del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

- all'art. 2 che l'ordinanza stessa produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- con Decreto Legge n. 1 aprile 2021 , n. 44 (G.U. Serie Generale n.79 del 01-04-2021), recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*, il legislatore all'art. 1 ha disposto che: *“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.”*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, con particolare riferimento all'art. 6 recante oggetto *“Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale”* ha specificato le disposizioni in materia.

Dato atto che

- con Decreti Segretariali n. 46/2021 del 19/03/2021 e n. 52 dell'8 aprile 2021, questa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, ha dato pronta applicazione alla suddetta normativa in materia.

Considerato che:

- con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (G.U. Serie Generale n. 96 del 22-04-2021), recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*, il legislatore, in considerazione dell'evolversi dell'epidemia, ha posticipato lo stato di emergenza di cui al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, al 31 luglio 2021;
- in particolare l'art. 11 del suddetto Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, ha prorogato i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 previsti dalle disposizioni legislative di cui all' allegato 2, fino al 31 luglio 2021;
- l'allegato 2 indica, tra le altre, le disposizioni in materia di lavoro agile di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Dato atto che

- con Decreto Segretariale n. 65/2021 del 28/04/2021, questa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino, ha dato pronta applicazione alla suddetta normativa in materia.

Considerato che:

- con Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 (G.U. Serie Generale n. 103 del 30-04-2021), recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, il legislatore ha dettato, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di lavoro agile;
- in particolare l'art. 1, comma 1 lettera a) n. 1) del suddetto D.L. 56/2021 ha modificato l'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, come di seguito: il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «*A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.*»

Preso atto che:

- risulta eliminata la percentuale minima di lavoro agile pari al 50%, di cui all'art. 263, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ritenuto:

- di dover dare pronta applicazione alla suddetta normativa in materia di organizzazione del lavoro presso questo Ente.

Visti inoltre:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016, n. 294;
- il DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
- lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato con deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente e approvato con decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U. n. 82 del 9 aprile 2018);

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

Articolo 1

1. In applicazione del Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56, presso questa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, ciascun dirigente, autonomamente e limitatamente alla propria competenza, ***fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021:***
 - organizza il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;
 - applica il lavoro agile in “*modalità semplificata*”, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi di cui agli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Si confermano le attività lavorative indifferibili da rendere in presenza, come individuate dal Decreto Segretariale n. 65/2020 del 14 maggio 2020 e dal Decreto Segretariale n. 137 del 14 settembre 2020.
3. Rimane confermato quanto stabilito nel Decreto Segretariale 162/2020 e ss.mm.ii. che non sia in contrasto con il presente atto.

Articolo 2

1. Il presente decreto è trasmesso al Settore Risorse Umane ai fini della comunicazione dello stesso a tutti i dirigenti e dipendenti e alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Il Segretario Generale
(dott. Erasmo D'ANGELIS)